

La Giunta Provinciale: visto l'art.18 della Legge Statale n.157 dell'11 febbraio 1992, visto l'art.50 della Legge Regionale n.8 del 15 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, vista la Legge Regionale n. 10 del 10 Luglio 2006, viste le proprie deliberazioni, immediatamente esecutive, pubblica il seguente

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE 2008/2009

a.1 - Anticipazione della stagione venatoria negli AA.TT.CC. (Ambiti Territoriali di Caccia) e nelle AA.FF.VV. (Aziende Faunistico Venatorie)

Nelle giornate di **lunedì 01/09, giovedì 04/09, domenica 07/09, giovedì 11/09, domenica 14/09 e giovedì 18/09/2008** è consentito l'esercizio venatorio esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo soltanto sino alle ore 12,00, limitatamente agli AA.TT.CC. ed alle specie di seguito indicati:

A.T.C. FE/1 – Comuni: Ferrara, Cento, S.Agostino, Mirabello, Vigarano Mainarda, Poggiorenetico, Bondeno, Argenta (parte alta)

A.T.C. FE/2 – Comuni: Copparo, Iolanda di Savoia, Berra, Ro, Formignana, Tresigallo

A.T.C. FE/6 – Comuni: Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino

A.T.C. FE/7 – Comuni: Ostellato

A.T.C. FE/8 – Comuni: Portomaggiore, Voghiera, Masi Torello

A.T.C. FE/9 – Comuni: Argenta

Tortora (*Streptopelia turtur*): dal 1° settembre 2008 al 10 dicembre 2008 nelle giornate in cui è consentito l'esercizio venatorio

Gazza (*Pica pica*) – Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) – Ghiandaia (*Garrulus glandarius*): dal 1° settembre 2008 al 14 gennaio 2009 nelle giornate in cui è consentito l'esercizio venatorio.

Nelle giornate di **lunedì 01/09, giovedì 04/09, domenica 07/09, giovedì 11/09, domenica 14/09 e giovedì 18/09/2008** l'esercizio venatorio è altresì consentito nelle AA.FF.VV. ed AA.TT.VV., fatta eccezione per quelle ricadenti all'interno delle aree di Pre – Parco del Parco Regionale del Delta del Po (di seguito chiamato per brevità Pre-Parco) per le quali l'esercizio venatorio ha inizio il **21 settembre 2008**.

Da lunedì 1° settembre 2008 a giovedì 18 settembre 2008, negli AA.TT.CC. dove e quando è consentito l'esercizio venatorio, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia sono vietati soltanto negli orari in cui l'esercizio venatorio è consentito.

a.2 – Esercizio dell'attività venatoria nelle AA.TT.VV. (Aziende Agri Turistico Venatorie)

Dal 1° settembre 2008, l'esercizio venatorio nelle AA.TT.VV., non ricadenti nelle zone di Pre – Parco, è consentito a norma del Calendario Regionale vigente, limitatamente al Fagiano ed al Germano reale provenienti da allevamento, per cinque giornate settimanali secondo gli orari del presente calendario e senza limitazione di forma di caccia.

a.3 – Nelle aree di Pre – Parco la stagione venatoria avrà inizio con l'apertura generale della caccia stabilita per il 21 settembre 2008, secondo le modalità e le limitazioni particolari previste dall'apposito Regolamento speciale in vigore.

a.4 – L'apertura generale della caccia è stabilita per il 21 settembre 2008 e la stagione venatoria terminerà il 31 gennaio 2009 nelle giornate e con le modalità previste dal Calendario Regionale vigente e dalle presenti modifiche integrative.

a.5 -Limitazione degli orari di caccia

Dal 1° settembre 2008 al 31 gennaio 2009 l'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Provinciale con apposito atto.

ORARI VENATORI VIGENTI NEGLI AA.TT.CC.					ORARI VENATORI VIGENTI IN AZIENDE VENATORIE					ORARI VENATORI VIGENTI IN PRE-PARCO				
PERIODO	ALLA MIGRATORIA		ALLA STANZIALE		PERIODO	ALLA MIGRATORIA		ALLA STANZIALE		PERIODO	ALLA MIGRATORIA		ALLA STANZIALE	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore		Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore		Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
01/09/2008 - 18/09/2008	5,45	12,00			01/09/2008 - 18/09/2008	5,45	19,05	6,45	19,00	01/09/2008 - 18/09/2008				
21/09/2008	5,45	19,05	6,45	12,00	21/09/2008	5,45	19,05	6,45	12,00	21/09/2008	5,45	12,00	6,45	12,00
22/09/2008 - 28/09/2008	6,05	19,05	7,05	12,00	22/09/2008 - 28/09/2008	6,05	19,05	7,05	19,05	22/09/2008 - 28/09/2008	6,05	12,00	7,05	12,00
29/09/2008 - 05/10/2008	6,20	18,45	7,20	12,00	29/09/2008 - 05/10/2008	6,20	18,45	7,20	18,45	29/09/2008 - 05/10/2008	6,20	16,30	7,20	12,00
06/10/2008 - 12/10/2008	6,30	18,15	7,30	12,00	06/10/2008 - 12/10/2008	6,30	18,15	7,30	18,15	06/10/2008 - 12/10/2008	6,30	16,30	7,30	12,00
13/10/2008 - 25/10/2008	6,30	18,15	7,30	18,15	13/10/2008 - 25/10/2008	6,30	18,15	7,30	18,15	13/10/2008 - 25/10/2008	6,30	16,30	7,30	16,30
26/10/2008 - 09/11/2008	5,50	16,55	6,50	16,55	26/10/2008 - 09/11/2008	5,50	16,55	6,50	16,55	26/10/2008 - 09/11/2008	5,50	16,30	6,50	16,30
10/11/2008 - 23/11/2008	6,20	16,45	7,20	16,45	10/11/2008 - 23/11/2008	6,20	16,45	7,20	16,45	10/11/2008 - 23/11/2008	6,20	16,30	7,20	16,30
24/11/2008 - 07/12/2008	6,35	16,35	7,35	16,35	24/11/2008 - 07/12/2008	6,35	16,35	7,35	16,35	24/11/2008 - 07/12/2008	6,35	16,30	7,35	16,30
08/12/2008 - 28/12/2008	6,35	16,40			08/12/2008 - 28/12/2008	6,35	16,40	7,35	16,40	08/12/2008 - 28/12/2008	6,35	16,30		
29/12/2008 - 13/01/2009	6,50	16,55			29/12/2008 - 13/01/2009	6,50	16,55	7,50	16,55	29/12/2008 - 13/01/2009	6,50	16,30		
14/01/2009 - 31/01/2009	6,40	17,15			14/01/2009 - 31/01/2009	6,40	17,15	7,40	17,15	14/01/2009 - 31/01/2009	6,40	16,30		

Gli orari sopra esposti si riferiscono all'ora "solare" quando vige l'ora solare e all'ora "legale" quando vige l'ora legale. Nelle AA.FF.VV. per la giornata del 21/09/2008, l'orario di chiusura dell'esercizio venatorio alla fauna stanziale è anticipato alle ore 12,00.

N.B. Dall'ora di inizio della caccia alla selvaggina migratoria, a quella di inizio della caccia alla selvaggina stanziale, l'esercizio venatorio è consentito solo ed esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo, fatta eccezione per il tratto di canale Circondariale ricadente in A.T.C. FE/9 di Argenta, lungo il quale è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante, anche con l'uso del cane da ferma, esclusivamente alle specie di selvaggina migratoria, tranne la Moretta (*Aythya fuligula*), indicate nel calendario vigente (2008/2009).

a.6 – Limitazione dei periodi di caccia alle specie stanziali e migratorie

L'esercizio venatorio alle seguenti specie è consentito esclusivamente nel periodo di seguito indicato:

dal 21 settembre 2008 al 07 dicembre 2008 compreso

- Starna (*Perdix perdix*)
- Lepre (*Lepus europaeus*)
- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- Fagiano (*Phasianus colchicus*)

E' fatta eccezione per le AA.FF.VV. e le AA.TT.VV. nelle quali l'abbattimento del Fagiano è consentito sino al 31 gennaio 2009. In tutti gli AA.TT.CC. e nel Pre-Parco è fatto assoluto divieto di abbattimento della Starna, fatta esclusione per le AA.VV. che effettuino ripopolamenti di Starne autorizzati dalla Provincia.

a.7 - Limitazioni delle forme di caccia dall' 08 /12/2008 al 31/01/ 2009 e dal 21/09/2008 al 12/10/2008

Nel periodo 08 dicembre 2008 – 31 gennaio 2009 l'esercizio venatorio è consentito soltanto da appostamento fisso o temporaneo, fatta eccezione per le valli, i bacini naturali ed artificiali (esclusi i maceri e i bacini nei quali esistono gli appostamenti fissi di acqua autorizzati), nonché nelle stoppie di risaia compresi gli argini di delimitazione fra due bacini ed i corsi d'acqua di seguito indicati ed entro i 25 metri dalla battigia, ove è consentita la caccia in forma vagante con l'uso del cane da ferma nel rispetto delle distanze e delle norme vigenti:

Fiume Po e Po di Goro	Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al	Diversivo di Portomaggiore
Fiume Reno	Canale di Cento)	Collettore Acque Alte
Fiume Idice	Canale Maestro	Collettore Acque Basse
Fiume Sillaro	Canale Leone	Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale
Fiume Panaro	Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10)	Zena o Canale della Botte)
Canale di Cento	Canale Cavamento Palata	Collettore Trebba
Canale Bondiolo – Allacciante di Felonica	Canale Fossalta Inferiore	Scolo Principale – Scolo Principale Superiore
Canale Rusco – Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana	Canale di Bando	Scolo Vallicelle (Tratto da S.Bartolomeo in Bosco
Canale Cavo Napoleonico	Canale diversivo sx e dx Bondiolo	a Marrara)
Canale Bianco	Canale Cavo dx e sx Bondiolo	Condotto Generale
Canale di Burana	Canale Fossa Lata	Fossa Masi – Fossa Gattola – Convogliatore
Canale Po di Volano e risvolte	Canale Dogaro Uguzzone	Fossa Lavezzola
Canale Po di Primaro	Canale Lorgana (dal confine di Provincia all'Idrovorio Saiarino)	Fossa Sabbiosola
Canale Circondariale Mezzano N.O.	Canale Bentivoglio	Fossa Benvignante
Canale Circondariale Mezzano S.E.	Canale Malea	Fossa Molino
Fosse Unite Sabbiosola - Benvignante	Canale Fascinata	
Canale Bella	Canale Fossalta	
Canale Seminiato	Canale Quarantoli	
Canale Campo Cicco		

Nello stesso periodo (08 dicembre 2008 – 31 gennaio 2009) nelle zone di Pre – Parco, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo ai sensi del Regolamento adottato dal Consiglio Provinciale, tranne che per la caccia al Beccaccino in forma vagante nelle sole stoppie di risaia compresi gli argini di delimitazione fra due bacini.

Nel periodo 21/09/2008 – 12/10/2008 dall'ora di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale (ore 12,00) all'ora di chiusura della caccia alla selvaggina migratoria, l'esercizio venatorio è consentito solo da appostamento fisso e temporaneo. In questo periodo il cacciatore non deve detenere , in deposito, all'interno del capanno, nessun capo di selvaggina stanziale.

a.8 - Particolari limitazioni e prescrizioni

Qualora, durante l'esercizio venatorio effettuato regolarmente lungo i margini dei fondi sottratti alla caccia (Art. 15 L.R. 8/94 e s. m. i.), il cane involontariamente e casualmente entri nel divieto suddetto, il cacciatore deve procedere immediatamente al suo recupero con fucile scarico (senza cartucce nel serbatoio) e chiuso in busta.

A.T.C. FE/2

Oltre alle annotazioni che vanno effettuate sul tesserino regionale in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di caccia, nell'A.T.C. FE/2 è fatto obbligo di annotare, con un segno indelebile, le giornate di caccia effettuate in forma vagante, anche sullo speciale tesserino rilasciato gratuitamente ai cacciatori iscritti, dal Comitato Direttivo dell'A.T.C. L'annotazione deve essere fatta prima dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi.

A.T.C. FE/3 e FE/4

Nei territori compresi all'interno del Sub-Comprensorio "Valle Giralda-Bosco Mesola", l'esercizio venatorio è consentito nel rispetto delle norme previste dal presente calendario, nelle sole giornate di giovedì, sabato e domenica. L'esercizio venatorio al Colombaccio, è consentito nella sola forma da appostamento fisso o temporaneo.

A.T.C. FE/5

Oltre al martedì e al venerdì, è considerata di "silenzio venatorio" anche la giornata di lunedì.

Ad ogni cacciatore iscritto viene assegnato un gruppo di due giornate settimanali così definite:

Gruppo 1) mercoledì e domenica Gruppo 2) giovedì e sabato. Il cacciatore potrà cacciare la selvaggina stanziale solo nelle giornate assegnate, fatta eccezione per le giornate di domenica 21/09/2008 e giovedì 25/09/2008 nelle quali potranno cacciare tutti gli iscritti indipendentemente dal gruppo di giornate assegnato.

L'esercizio venatorio alla sola selvaggina migratoria, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, è consentito anche nelle giornate al di fuori di quelle assegnate, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di cui sopra.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti fino al 14 settembre 2008 compreso, nelle sole giornate di giovedì e domenica secondo gli orari indicati dal Calendario Provinciale.

E' fatto inoltre divieto di:

- esercitare nel periodo 08/12/2008 – 31/01/2009 la caccia in forma vagante nei bacini di risaia siano essi allagati o no;
- usare il cane segugio e/o derivato.

A.T.C. FE/9

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nelle sole giornate di giovedì, sabato e domenica dal 16 Agosto al 14 Settembre 2008 compresi secondo gli orari indicati dal calendario venatorio provinciale.

b.1 – Categorie di terreni considerati in attualità di coltivazione

I Colture floreali: sono considerate tali tutte le forme di coltivazione di piante il cui fiore costituisce il prodotto finale di primaria utilizzazione economica;

II Colture di serra: sono considerate tali tutti i tipi di colture aventi la serra come base di sviluppo vegetazionale, sotto qualsiasi forma tecnica venga esercitata;

III Colture di vivaio: sono considerate tali la messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione;

IV Prati artificiali irrigui: sono considerati tali i terreni coperti da erbe seminate artificialmente la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate;

V Vigneti e frutteti: sono considerati tali i terreni coperti da arbusti o da albero da frutto sotto qualsiasi forma tecnica vengano organizzati ed anche i frutteti ed i vigneti muniti di impianto fisso di irrigazione o di rete antigrandine o altre analoghe strutture di protezione ed incremento produttivo;

VI Rimboschimenti: sono considerati tali i pioppeti, i noceti ed ogni altra forma di messa a dimora di alberi ed arbusti, fino al completo compimento di tre anni dall'impianto;

VII Colture erbacee intensive: sono considerate tali l'erba medica ed analoghi tipi di piante erbacee seminate artificialmente con lo scopo di essere utilizzate come foraggiere;

VIII Colture specializzate diverse: sono considerate tali i terreni coperti da aglio, asparago, cipolla, cocomero, cetriolo, fragola, melone, patata, soia, zuccina, zucca ecc. e gli allevamenti ittici;

IX Colture cerealicole e da semi: sono considerate tali i terreni coperti da grano, mais, soia, orzo, riso, segale, sorgo, saggina, girasole, colza, ravizzone, bietola da seme. ecc..

Nei terreni in attualità di coltivazione, inclusi i fossi che delimitano due appezzamenti coltivati compresi nelle categorie sopra elencate, è vietata ogni forma di esercizio venatorio ivi compreso l'accesso del cane anche per il recupero della selvaggina.

Eccezioni ed ulteriori divieti relativi al punto b.1

b.1.1. - I terreni di cui alle precedenti categorie contrassegnate con i simboli IV Prati artificiali irrigui, VI Rimboschimenti, VII Colture erbacee intensive, IX Colture cerealicole e da semi e negli allevamenti ittici di cui al simbolo VIII Colture specializzate diverse, possono essere predestinati e finalizzati, a seguito di appositi accordi sottoscritti dai conduttori dei fondi e dai titolari di particolari concessioni di caccia o dai Presidenti degli AA.TT.CC., all'incremento della fauna selvatica ed all'esercizio venatorio, secondo i tempi e le modalità stabilite negli accordi medesimi. Il contenuto degli accordi, va segnalato con apposite tabelle perimetrali a cura del titolare di particolare concessione di caccia o dell'A.T.C. Gli accordi sottoscritti dai soggetti di cui sopra devono essere preventivamente segnalati al Servizio competente entro il 22/08/2008, che dispone la dizione delle tabelle perimetrali sopraccitate.

b.1.2. - Nei "vigneti e frutteti" (cat. V), solo dopo la raccolta dei frutti pendenti, viene consentito:

- l'attraversamento e l'atteggiamento di caccia vagante alla sola selvaggina stanziale soltanto lungo le capezzagne e gli stradoni di separazione dei vari appezzamenti di vigneti o di frutteti, con facoltà di sparo soltanto in direzione parallela all'asse dello stradone o della capezzagna e con divieto assoluto di danneggiare le piante;
- l'accesso del cane solo per lo scovo ed il recupero della selvaggina.

L'accesso ai vigneti e frutteti è vietato ai battitori od accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, dimostrino di collaborare al fine di scovare e far uscire la selvaggina verso i margini degli appezzamenti. L'accesso all'interno dei vigneti e frutteti, anche in presenza di frutti pendenti, è consentito esclusivamente per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, purché senza fucile o con fucile scarico e chiuso in busta.

Nei vigneti e frutteti muniti di impianto antigrandine è vietato l'esercizio venatorio a meno di m 70. E' consentito l'accesso del cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita, fermo restando il divieto di sparo in direzione degli impianti stessi.

Nei vigneti e frutteti muniti di impianto di irrigazione, fermo restando il divieto di esercizio venatorio al loro interno, dopo la raccolta dei frutti è permesso l'accesso del cane ed è consentito altresì l'attraversamento lungo le capezzagne che separano gli appezzamenti coltivati purché con fucile scarico e chiuso in busta.

b.1.3. - Lungo le capezzagne o stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivati a mais, sorgo, saggina e girasole, la caccia è consentita solo in forma vagante, con facoltà di accesso, nei suddetti terreni, del solo cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita. Nel caso di svolgimento di caccia da appostamento, ove ammessa, nei terreni sopraccitati è consentito l'accesso del solo cane ed esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, mentre è vietato il posizionamento degli stampi.

Nei terreni coperti da soia, è consentita solo la caccia vagante alla selvaggina stanziale e limitatamente lungo le capezzagne o stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivati, con divieto assoluto di accesso, anche del cane.

Nei terreni seminati a grano, orzo ed altri cereali, nel periodo autunnale è consentita solo la caccia vagante alla selvaggina stanziale e limitatamente lungo le capezzagne e stradoni con facoltà di accesso del cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita, nonché del cacciatore solo per la raccolta della selvaggina purché con fucile scarico e chiuso in busta.

b.1.4. - E' fatto divieto di esercizio venatorio a meno di m 150 dall'appezzamento coltivato dove sta operando la mietitrebbia. Chi vuole attraversare l'appezzamento coltivato o sostare dove sta operando la mietitrebbia, a meno di 150 m dalla stessa, deve tenere il fucile chiuso in busta e scarico.

Per appezzamento coltivato si intende una superficie sulla quale insiste una coltura che sia omogenea e senza interruzione di continuità, indipendentemente dall'ettaraggio. In pratica un fossato, una scolina, una capezzagna od uno stradone sono da ritenersi il limite naturale dal quale il cacciatore deve rispettare i 150 m di distanza.

b.2 - Terreni non considerati in attualità di coltivazione

Non sono considerati in attualità di coltivazione i seguenti terreni:

- terreni arati anche se preparati per la semina o l'avvio di coltivazione;
- terreni coperti da "rimboschimento" (cat. VI) dopo il terzo anno dalla messa a dimora;
- terreni coperti da stoppie od analoghi residuali di colture erbacee a raccolto ultimato;
- terreni coltivati a bietola, tranne quella da seme.

"Erba medica" e "Prati irrigui" (catt. VII/IV) nel periodo decorrente dal 16/08/2008 al 4/10/2008, quando la vegetazione dopo lo sfalcio non supera i 20 cm di altezza e dopo il 4/10/2008 sino al termine della stagione venatoria (31/01/2009).

"Asparago" (cat. VIII) -pur essendo una coltura non in attualità di coltivazione è consentito l'accesso solo del cane dall'apertura generale della caccia sino al 07/12/2008.

b.3 - Addestramento e allenamento dei cani da caccia

Fatto salvo quanto previsto al punto a.8, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto delle colture in atto, dal 16 agosto al 18 settembre 2008 dalle ore 07,00 alle ore 20,00, fermo restando il divieto per le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore, ai cacciatori che siano muniti del tesserino regionale della caccia e del riscontro di pagamento dell'iscrizione all'A.T.C. valido per la stagione venatoria 2008/2009. In deroga al numero massimo dei due cani per conduttore è consentito l'uso di un numero massimo di sei cani da seguita per conduttore esclusivamente nell'ambito dell'apposito "Progetto sperimentale" a sostegno della cinofilia, previa autorizzazione rilasciata dagli AA.TT.CC.

METODI E FORME DI CACCIA CONSENTITI

c.1 - L'appostamento temporaneo non potrà essere preparato prima delle ore 01,00 di ogni giornata di caccia e dovrà essere rimosso unitamente agli stampi al termine della stessa. Gli appostamenti temporanei che verranno rinvenuti tra le ore 20,00 e le ore 01,00 potranno essere rimossi dagli Agenti della Polizia Provinciale e saranno restituiti ai legittimi proprietari che ne facciano richiesta ed a cui sarà elevata la relativa sanzione della norma violata.

c.2 - Le sommità arginali, asfaltate, sono strade carrozzabili equiparate a quelle indicate all'art. 21 comma 1° lettera e) e f) della Legge n. 157/92.

c.3 - Nella segnatura giornaliera del tesserino, qualora si cambi A.T.C. oppure si passi da un A.T.C. ad una Azienda Venatoria, o nel caso (come nel Pre-Parco) in cui sia obbligatorio segnare immediatamente la migratoria e servano più caselle, si dovrà annotare più volte la stessa data in caselle diverse e consecutive; tale annotazione ovviamente varrà come una sola giornata di caccia.

Nelle zone di Pre-Parco e nel Sub-Comprensorio "Valle Giralda - Bosco Mesola", i capi abbattuti di fauna stanziale dovranno essere annotati nel Tesserino Regionale per l'esercizio venatorio, con le sigle: "PP1" nella zona di Pre-Parco n.1, "PP2" nella zona di Pre-Parco n.2, "PP3" nella zona di Pre-Parco n.3, "SC" nel Sub-Comprensorio "Valle Giralda - Bosco Mesola".

c.4 - Oltre al divieto di utilizzo, sancito dagli articoli 21 e 30 della Legge n. 157/92, non è consentita la detenzione del richiamo

acustico elettromagnetico durante l'esercizio venatorio. Inoltre:

1. Non sono consentiti la detenzione e l'uso, durante l'esercizio venatorio, delle cartucce a munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza (tipo "Over 100") o similari;
2. Non sono consentiti la detenzione e l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti, radio-ricetrasmittenti (o strumenti che svolgano la stessa funzione), dal momento in cui il cacciatore si inoltra sul territorio e fino al rientro alla propria abitazione o alla propria automobile;
3. Non sono consentiti la detenzione e l'uso di strumenti di rilevazione del calore dal momento in cui il cacciatore si inoltra sul territorio e fino al rientro alla propria abitazione o alla propria automobile.

MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.) ISTITUITE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 79/409/CE "UCCELLI"

Nelle Z.P.S. valgono le misure di conservazione vigenti stabilite dalla Delibera di G.R. dell'Emilia-Romagna del 17 Ottobre 2006 n. 1435 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

Pier Giorgio Dall'Acqua